



**Tribunale Ordinario di Modena**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5154/2021**

tra

*Parte\_1*

ATTORE

e

*CP\_1*

CONVENUTO

Oggi *Data\_1* innanzi al dott. *CP\_2* i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.

**Il Giudice**

(dott. *CP\_2*)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CP\_2  
[...] ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la  
seguinte:

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5154/2021  
promossa da:

Parte\_1 (C.F. P.IVA\_1 ), con il patrocinio dell'avv. Avvocato\_1  
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo\_1 CA\_1 Lg\_1 presso il difensore avv.  
Avvocato\_1

ATTORE

Contro

CP\_1 (C.F. P.IVA\_2 ), con il patrocinio dell'avv. Avvocato\_2 e dell'avv.  
, elettivamente domiciliato in Indirizzo\_2 C/O AVV. Avvocato\_3  
[...] presso il difensore avv. Avvocato\_2

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Controparte\_3 del geometra Avvocato\_4  
[...] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Lagonegro [...] CP\_1  
esponendo di avere in corso contratto di conto corrente  
n. 100491 acceso preso la filiale di Luogo\_2 , poi trasferita a

**Lg\_3** ; che, in costanza di rapporto, erano state addebitate somme non dovute, avendo la banca addebitato interessi usurari, applicato interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei medesimi, come pure commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. Di talchè la stessa ha richiesto il ricalcolo delle somme corrisposte, con accertamento del proprio credito.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Lagonegro si è dichiarato incompetente assegnando termine per la riassunzione.

La causa è stata riassunta avanti l'Ufficio.

In corso di causa è stata esperita c.t.u. contabile.

**II.** Preliminarmente, il convenuto ha eccepito la improcedibilità della domanda essendo stato esperita la procedura di mediazione avanti organismo avente sede presso l'autorità giudiziaria originariamente adita, non anche avanti a quello competente a seguito di declinatoria.

L'eccezione è fondata e va accolta, con declaratoria di improcedibilità della domanda.

Dispone l'art. 4, comma 1, d.lg. n. 28/2010: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza *presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*".

Il criterio introdotto dal d.l. **Data\_2** n. 69, innovando il testo dell'art. 4 d.lg. cit., esige una sorta di "giurisdizionalizzazione" della mediazione, fissando un criterio di competenza territoriale dell'organismo che deve avere sede "nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".

La novella intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza

intercorrente tra sede dell'organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi.

La disposizione è stata conservata anche dalla riforma processuale del 2022.

L'art. 4 omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio.

Tuttavia, non abbondante giurisprudenza ritiene che, in caso di domanda avanzata avanti ad organismo di mediazione territorialmente incompetente, la conseguenza sia l'inefficacia della domanda: *"anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma 3 d.lg. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti - se tutte d'accordo - possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti"* (Trib. Milano [...] Data\_3 in *Dir. Giust.*; Trib. Mantova Data\_4 in *dejure*).

Analogamente, disponeva l'art. 71 quater att. c.c.: *"la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nelle circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato"*.

La disposizione dettata in tema di condominio era utile ai fini interpretativi, evidenziando che la sanzione, in caso di domanda avanzata avanti organismo incompetente territorialmente, consisteva nella declaratoria di *"inammissibilità"*.

Per vero, nella specie, la domanda avanzata ad organismo incompetente deve ritenersi non priva di conseguenze giuridiche in quanto, non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto,

improcedibile, *tamquam non esset*, a tenore della regola fissata dall'art. 5 d.lg. n. 28.

Nelle specie, è stata avanzata domanda di mediazione avanti all'Ufficio di Mediazione Concilia Lex di *Luogo\_4*, in data *[...]* *Data\_5*, con esito negativo dell'incontro.

Pur a fronte di tempestiva eccezione di improcedibilità sollevata da controparte, *Parte\_1* neppure ha richiesto termine per reiterare la mediazione avanti organismo di mediazione territorialmente competente, avente sede nel circondario del Tribunale di Modena.

Tenuto conto di quanto precede, la domanda va pertanto dichiarata improcedibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da *Parte\_1* del geometra *CP\_4* *[...]* con atto di citazione in riassunzione in data *Data\_6* *[...]*,

1. dichiara improcedibile la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.

Modena, *Data\_1*

#### **Il Giudice**

(dr. *CP\_2*)